



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00.

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 04/07/2017

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di prestazioni professionali inerenti i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (che per brevità di seguito verrà definito Codice) e delle Linee Guida n.1 di attuazione dell'ANAC recante "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e Linee Guida n.4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e formazione e gestione di operatori economici".

Con il presente regolamento si applicano, ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui sopra, i principi generali di economicità, efficacia, di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art.30 comma 1 del Codice.

Il presente regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco stesso.

Art.2

Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi

L'Azienda, nell'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.

E' consentito, tuttavia, affidare incarichi tecnici esterni, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Codice , qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) in carenza di organico di personale tecnico, adeguato alle prestazioni richieste;
- b) in caso di oggettive difficoltà di rispettare i tempi dalla programmazione dei lavori;
- c) in caso di lavori di speciale complessità e rilevanza architettonica o ambientale;
- d) in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano pluralità di competenze.

Art. 3

Formazione dell'Elenco di Professionisti

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata all'Ufficio Tecnico.

Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi degli artt. 24 e 46 del Codice, i seguenti soggetti:

1. professionisti singoli di cui all'art.46 comma 1 lett. a);
2. professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni di cui all'art.46 comma 1 lett. a);
3. società di professionisti di cui all'art. di cui all'art.46 comma 1 lett. b);
4. società di ingegneria di cui di cui all'art.46 comma 1 lett. c);
5. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri di cui all'art.46 comma 1 lett. d)
6. raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra elencati di cui all'art.46 comma 1 lett. e);
7. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui all'art.46 comma 1 lett. f).

E' fatto divieto ai professionisti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia

partecipato in raggruppamento o consorzio (art. 48 comma 7 del Codice e Cap. IV comma 1.1 p. 1.1.1 Linee guida n.1 ANAC). La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dall'elenco. In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Gli incarichi professionali possono avere ad oggetto:

A. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (redazione di progetti di fattibilità, , progetti definitivi e progetti esecutivi):

a1. *progettazione architettonica*

a2. *progettazione strutturale*

a3. *progettazione impiantistica (impianti elettrici, fotovoltaici, termoidraulici, solari, condizionamento, antincendio)*

B. ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE

b1. *direzione lavori*

b2. *coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*

b3. *servizi di geologia, idrogeologia, geotecnica e geo-meccanica*

b4. *rilievi, accatastamenti e frazionamenti*

b5. *servizi attinenti alle certificazioni energetiche*

b6. *studi di impatto ambientale e procedure V.I.A.*

b7. *servizi di supporto al RUP*

b8. *attività di verifica e validazione della progettazione*

b9. *collaudi statici e funzionali*

b10. *collaudi tecnico-amministrativi.*

Questa Amministrazione, una volta concluso l'esame delle domande da parte dell'Area Tecnica, finalizzato a verificare la completezza e la conformità della documentazione richiesta, provvederà a formare un unico elenco in cui i professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito, dal quale l'Azienda potrà attingere individuando il professionista a secondo della tipologia di incarico da conferire.

I professionisti in possesso dei prescritti requisiti potranno iscriversi all'elenco senza limitazioni temporali. L'elenco verrà aggiornato periodicamente e sarà obbligo dell'Azienda procedere alla valutazione delle istanze di iscrizione entro 30 gg dalla data di ricezione e a revisionare l'elenco, in funzione delle istanze pervenute e delle necessità aziendali, con cadenza almeno semestrale, adottando la decisione di inserimento delle istanze di iscrizione con opportuna determinazione come previsto dalle Linee guida n.1 e 4 ANAC. Gli elenchi, non appena costituiti, saranno pubblicati sul sito web della stazione appaltante. Gli elenchi vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dall'Azienda, provvedendo nel caso ad opportune revisioni.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art. 46 comma 1 lett. da a) ad f) del Codice .

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi/ordini professionali ed in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto):

- di idoneità morale di cui all'art. 80 del Codice:

- di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 46 e 47 del Codice e all'art. 254 (requisiti delle società di ingegneria) e 255 (requisiti delle società di professionisti) del D.P.R. 05/10/2010 n°207 e al Cap. III par. 3.2 comma 3.2.1 della Linea Guida n.4 ANAC.

- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione

L'iscrizione all'Elenco dei Professionisti è a richiesta di parte e si provvederà a dare opportuna informazione agli interessati mediante pubblicazione di specifico Avviso sul sito internet www.aterrieti.it.

La domanda, redatta su carta non legale, deve essere sottoscritta da:

- In caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- In caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- In caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'art.46 comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante della società;

L'istanza per l'iscrizione deve essere redatta utilizzando il *Modello A* – Domanda inserimento nell'elenco di professionisti - in cui si attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Codice e si dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il presente regolamento e il relativo Avviso, in particolare per quanto attiene alle modalità di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso professionale.

La documentazione da produrre a corredo della domanda, a pena di esclusione, è la seguente:

a) Curriculum professionale in formato europeo con allegato Schema riepilogativo degli incarichi (modello B)

b) Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore/i;

Le domande di iscrizione potranno pervenire all'Azienda in ogni momento, senza limitazioni temporali, mediante casella di posta elettronica certificata PEC propria del professionista, all'indirizzo aterrieti@pec.it.

L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: ***“Istanza di inserimento nell'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi tecnici attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00”***

Il Settore Tecnico dell'Azienda cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui sopra, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

I professionisti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice iscritti potranno presentare aggiornamento dei loro curricula ovvero comunicare ogni variazione che fosse influente sul possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di incarico e l'Azienda non è assolutamente vincolata nei confronti dei professionisti iscritti.

L'Elenco è pubblicato sul sito web e all'albo Pretorio dell'Azienda; la pubblicazione costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.

L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto ai soggetti interessati.

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione e la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente Regolamento elementi sufficienti per l'iscrizione all'Elenco.

Art. 6

Cause di esclusione

Saranno escluse dalla procedura di formazione dell'elenco di cui all'oggetto le domande:

- incomplete nei dati;
- con domanda di iscrizione all'elenco non sottoscritta;
- prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, raggruppamenti o studi professionali come disciplinato art. 48 comma 7 del Codice e Cap. IV comma 1.1 p. 1.1.1 Linee guida n.1 ANAC;
- i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti all'esercizio della libera professione.

Art. 7

Criteri per il conferimento degli incarichi

Questa Azienda, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, per i quali non sia disponibile l'espletamento da parte di personale dipendente, così come indicato all'articolo 2 del presente regolamento, rende noto che procederà secondo le seguenti modalità:

- per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8, dell'art. 36 comma 2 del Codice e del Cap. IV par. 1.3 comma 1.3.1 delle Linee Guida n.1 dell'ANAC e del Cap. III par. 3.1 delle Linee Guida n.4 ;
- per incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00 mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 157 comma 2 del Codice e del Cap. IV par. 1 comma 1.1 delle Linee Guida n.1 con l'invito rivolto ad un numero di professionisti non inferiore a cinque soggetti se sussiste in tale numero di aspiranti idonei.

A seconda della prestazione di cui necessiterà l'Amministrazione e assicurando il criterio di rotazione ed i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i professionisti da invitare saranno individuati ed invitati a presentare offerta sulla base dei curricula presentati e dell'esperienza maturata nel settore specifico in relazione alla specificità dell'intervento, alla tipologia, al luogo e all'importo e, nel caso non sia possibile, si procederà a sorteggio,

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti, l'importo a base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, eventuali penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico saranno indicati nella lettera d'invito.

Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi si richiamano le norme sulle cause di incompatibilità come disciplinate dall'art. 48 del Codice.

Con riguardo ai criteri di selezione delle offerte, per importi pari o superiori a € 40.000,00 ci si avvarrà del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 3 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 1 Cap. III par. 1 comma 1.4.3. e verranno di volta in volta stabiliti i fattori ponderali per l'attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni contenute nell'art. 95 del Codice e dalla Linee Guida n. 2 ANAC.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte, che in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse (art. 97 Codice).

Gli incarichi saranno affidati con decreto del Direttore Generale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l'inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

L'affidamento di un nuovo incarico a professionista che abbia già in essere rapporti con l'Azienda (contraente uscente), ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente. (Linee Guida ANAC n.4, Cap. 3, par. 3.1 comma 3.3.2)

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dei professionisti dall'elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:

- radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;
- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda;
- siano responsabili di gravi inadempienze.

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto con provvedimento del Direttore Generale sulla base di motivata relazione.

Prima della proposta di cancellazione il dirigente dovrà darne comunicazione al professionista con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal dirigente medesimo.

Art. 9

Compensi economici

I corrispettivi degli incarichi non potranno in ogni caso essere superiori a quelli determinati in virtù delle vigenti normative in materia di compensi professionali.

Al riguardo, il professionista deve presentare apposito preventivo di massima, adeguato alla importanza dell'opera, con l'indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi.

Art. 10 Convenzione

Gli incarichi, affidati con provvedimento del Direttore Generale, verranno formalizzati con apposita convenzione, recante la sottoscrizione del/i professionista/i "per accettazione" nella quale si impegna ad accettare l'incarico e s'impegna ad informare per iscritto il Settore Tecnico dell'Azienda su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è un funzionario dell'Ufficio Tecnico

Art. 12 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:

- a) il titolare del trattamento dei dati è l'ATER di Rieti;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
- c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
 - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;

Art. 13 Pubblicità

L'Avviso per la formazione dell'elenco di cui al precedente art. 3, la relativa modulistica, nonché il presente Regolamento sono pubblicati all'Albo dell'Ente e sul sito internet istituzionale www.aterrieti.it